



ALL. 3

### Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

**Capitolato per l'affidamento di un servizio di implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware del progetto PE06-HEAL-ITALIA-SPOKE-8-DSMSMTP, a valere su fondi PNRR/PNC UE Next Generation EU--** Decreto di concessione MUR n. 1559 del 11/10/2022 - con cui viene ammesso a finanziamento il PE6 - Partenariato Esteso denominato HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine, codice progetto PE00000019. di cui Sapienza Università di Roma è partner di progetto con il codice CUP: B53C22004000006 - Spoke 08; -----

## Sommario

<b>Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....</b>	3
<b>Art. 2 – Descrizione del servizio/fornitura.....</b>	4
<b>Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche .....</b>	4
<b>Art. 4 – Importo dell'appalto .....</b>	8
<b>Art. 5 – Revisione prezzi .....</b>	8
<b>Art. 6 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura .....</b>	8
<b>Art 7– Contratto collettivo applicato .....</b>	8
<b>Art. 8 – Controllo tecnico – contabile e controlli interni di gestione ordinari .....</b>	8
<b>Art. 9 – Monitoraggio .....</b>	8
<b>Art. 10 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile .....</b>	9
<b>Art. 11 – Subappalto .....</b>	10
<b>Art. 13 – Obblighi dell'affidatario.....</b>	13
<b>Art. 14 – Penali e azioni correttive .....</b>	14
<b>Art. 15 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro .....</b>	14
<b>Art. 16 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione.....</b>	15
<b>Art. 17 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	17
<b>Art. 18 – Recesso.....</b>	18
<b>Art. 19 – Risoluzione del contratto.....</b>	19
<b>Art. 20 – Verifica di conformità/ Regolare esecuzione.....</b>	21
<b>Art. 21 – Pantouflage .....</b>	21
<b>Art. 22 – Conservazione dei documenti.....</b>	21
<b>Art. 23 – Obbligo di riservatezza.....</b>	22
<b>Art. 24 – Stipula contratto e spese .....</b>	22
<b>Art. 25 – Foro competente .....</b>	23

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.

Trattativa mepa 4884990

*Capitolato per l'affidamento di un servizio di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.*

## **Art. 2 – Descrizione del servizio/fornitura**

Fornire ai professionisti della salute strumenti innovativi e personalizzati per dare loro la possibilità di estrarre preziose intuizioni inedite dalle immagini e dai dati disponibili, e dalle loro informazioni cliniche e radiomiche.

La soluzione proposta gestisce, integra, archivia ed elabora dati multi-omici con l'imaging alla base. Integra soluzioni di intelligenza artificiale e strumenti di armonizzazione dei dati, generando una qualità d'immagine standardizzata che riduce al minimo le variabilità delle immagini tra i diversi repository permette di realizzare una piattaforma unica nel suo genere per la gestione delle immagini provenienti da repository diversi. Il compito della piattaforma è di anonimizzare tramite particolari algoritmi i dati delle immagini e renderli possibili per la ricerca in grande quantità.

La piattaforma presenta le seguenti caratteristiche: Completamente basata su architettura server-client, per consentire la centralizzazione degli studi di imaging, dati criptati sia a riposo che in volo. Supporto della completa de-identificazione dei dati del paziente Può essere integrato con il PACS locale per consentire il trasferimento automatico di immagini e referti tramite link diretto. Gestisce, indicizza e archivia dati multi-omici Personalizzabile in base alle esigenze dell'utente .

**OBIETTIVI PRINCIPALI** Questa soluzione di imaging consente di semplificare il processo di acquisizione, anonimizzazione e visualizzazione delle immagini mediche, migliorando i flussi di lavoro di ricerca, garantendo allo stesso tempo la conformità alle normative sulla privacy. La soluzione prevede la ricezione delle immagini dalle diverse modalità inviate con la cosiddetta procedura "push", sia dalle modalità oppure dall'Archivio delle immagini, con anonimizzazione dei casi e dotata di apposito modulo di visualizzazione.

## **CONFIGURAZIONE PROPOSTA**

### **4.1 Servizi**

**4.1.1 Servizi relativi all'acquisizione dei Dati Immagine - Integrazione con vari Repository:**  
Il sistema permette il collegamento a più repository di immagini mediche utilizzando protocolli standardizzati come DICOM, HL7 o API RESTful.

### **4.1.2 Processo di Anonimizzazione Descrizione dell'Anonimizzazione del DATO**

*Capitolato per l'affidamento di un servizio di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.*

I servizi forniti prevedono l'anonymizzazione dei dati paziente consentendo la rimozione o modifica delle informazioni identificabili nei dati dei pazienti, a partire dall'ID RIS e dall'ID PACS, in modo che non possano essere utilizzati per risalire all'identità di una persona specifica. È inclusa la funzionalità che permette l'assegnazione di un nuovo ID. In questo modo è garantita la gestione dei dati sensibili con la massima riservatezza. Come avviene tale processo: Tramite la rimozione dei Dati Identificabili: prima che i dati vengano archiviati o elaborati, le informazioni identificabili (come nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, ecc.) vengono rimosse o sostituite da identificatori univoci. A livello di elaborazione locale: i dispositivi implementati dovranno elaborare i dati localmente, riducendo la necessità di trasferire informazioni sensibili su reti esterne. Questo al fine di ridurre il rischio di violazioni della privacy durante la trasmissione dei dati. Reattività: I dispositivi, in questo modo, forniscono risposte in tempo reale, consentendo analisi rapide senza compromettere la sicurezza dei dati. Sono disponibili le caratteristiche della soluzione proposta in termini di latenza e sicurezza aggiuntiva in dettaglio. Inoltre: Pulizia dei Dati: La soluzione impiega algoritmi per rimuovere o alterare le informazioni identificabili personalmente (PII) dalle immagini e dai metadati associati (ad es. nomi dei pazienti, ID, date di nascita) Verifiche di Conformità: garantita la soluzione viene fornita con tutte le garanzie di conformità a regolamenti come HIPAA, GDPR o altri standard rilevanti riguardanti la privacy e la sicurezza dei dati. Controllo di Qualità: è previsto ed incluso il registro di audit per l'anonymizzazione per il controllo di qualità e la conformità

#### 4.1.3 Visualizzazione Avanzata

Il visualizzatore multimediale incluso consente ai professionisti della salute di visualizzare e analizzare simultaneamente immagini provenienti da diverse modalità di imaging, come:

- Tomografia Computerizzata (TC)
- Risonanza Magnetica (RM)
- Ecografia
- Tomografia a Emissione di Positroni (PET)
- Radiografia (RX)

Il visualizzatore consente di ottenere:

- Flusso di Lavoro Integrato con visualizzazione multimediale inclusiva di interfaccia senza soluzione di continuità che integri immagini provenienti da varie fonti, consentendo ai radiologi di correlare rapidamente i risultati tra le modalità. Questa integrazione è fondamentale per valutazioni complete, poiché diverse tecniche di imaging possono evidenziare caratteristiche anatomiche o patologiche distinte.
- Accesso Veloce alle Immagini Precedenti: La soluzione consente al visualizzatore multimediale accesso agli studi precedenti a grande velocità. Tutto ciò per permettere ai radiologi di recuperare e confrontare in modo efficiente le immagini precedenti con le scansioni attuali, migliorando l'accuratezza diagnostica. Tempi di caricamento rapidi e sistemi di recupero dati ottimizzati garantiscono tempi di inattività minimi e flussi di lavoro ininterrotti
- Interfaccia Utente Intuitiva: Il visualizzatore multimediale è caratterizzato da un'interfaccia intuitiva che semplifica la navigazione e rende ottimale l'interazione tra l'utente e il software. L'interfaccia utente, a tale scopo, è dotata di funzionalità avanzate tra cui layout personalizzabili, funzionalità di trascinamento e rilascio e barre degli strumenti intuitivo.

Accessibilità Remota: Il visualizzatore consente ai radiologi di accedere alle immagini da qualsiasi posizione. Questa caratteristica è considerata di base per la telemedicina e le consultazioni remote, in modo da garantire che gli specialisti utilizzatori possano operare indipendentemente dalla loro posizione fisica. Inoltre:

- Supporto per Immagini Multi-Modali: la soluzione supporta la visualizzazione di diverse modalità di imaging in formato Dicom (raggi X, MRI, CT, endoscopiche, medicina nucleare) all'interno della stessa interfaccia.
- Funzionalità Interattive: Grazie alle diverse funzionalità incluse, gli utenti possono elaborare le immagini con strumenti di zoom, rotazione e panoramica. Sono altresì disponibili strumenti avanzati quali strumenti di misurazione, annotazione e sovrapposizioni per una migliore diagnosi.
- Piattaforma aperta: predisposizione per applicativi software basati su Intelligenza Artificiale, certificati CE, con interfaccia ad impatto Zero, e dei relativi servizi di supporto connessi, compresi quelli di formazione, assistenza e aggiornamento continuativo. La soluzione consente di impiegare applicativi di Intelligenza Artificiale tra cui quelli dedicati all'analisi delle patologie polmonari, prostatiche e neurodegenerative. Tali applicativi potranno essere forniti in versione beta per permettere al laboratorio di intelligenza artificiale di creare non solo expertise nel testare le prestazioni e identificare i bug, ma anche per implementare l'infrastruttura di validazione degli applicativi stessi e di quelli di futura acquisizione.

*Capitolato per l'affidamento di un servizio di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.*

4.1.4 Interfaccia Utente - Dashboard Intuitiva: l'interfaccia utente fornita è di tipo user-friendly per una navigazione facile che consenta agli utenti di accedere e gestire le immagini in modo efficiente. - Opzioni di Personalizzazione: è possibile personalizzare l'interfaccia utente (ad es. layout, schemi di colori) in modo da adattarsi alle esigenze di ogni singolo utente clinico.

4.1.5 Sicurezza dei Dati e Accessibilità - Controllo degli Accessi Basato su Ruoli: autenticazione e autorizzazione sicure per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere a dati specifici. - Trasferimento Sicuro dei Dati: Utilizzo di canali crittografati (ad es. TLS) per la trasmissione dei dati al fine di proteggere informazioni sensibili. - Predisposizione per archiviazione Cloud: Utilizzo di soluzioni di archiviazione cloud per scalabilità e accesso remoto.

4.1.6 Predisposizioni e altre opzioni non incluse - Ricostruzione 3D: Il visualizzatore è predisposto per la ricostruzione di modelli 3D a partire da immagini 2D (ad es. CT, MRI). - Miglioramenti con Machine Learning: predisposizione del software per integrazione basata su AI per funzionalità aggiuntive come la rilevazione di anomalie, segmentazione e analisi predittiva, assistendo i clinici nel processo decisionale. - Archiviazione Cloud: Utilizzo di soluzioni di archiviazione cloud per scalabilità e accesso remoto 4.1.7 Casi d'Uso - Ricerca e Sviluppo: grazie alla flessibilità e al livello di personalizzazione, la piattaforma è ideale per la ricerca ma anche essere anche impiegata per scopi didattici. - In particolare, consente ricercatori di analizzare dataset diversificati senza compromettere la riservatezza dei pazienti

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche**

La modalità di esecuzione prevede una durata di espletamento pari a circa 8 mesi a partire dalla stipula del contratto. L'esecuzione del servizio è svolto totalmente in remote ad esecuzione di una porzione stimata in circa il 2% del servizio legata alla parte dimostrativa e al collaudo in loco del sistema. La consegna avverrà presso il Building Sapienza situato a Via G.N. Papanicolau s.n.c. presso il laboratorio di intelligenza artificiale sito al terzo piano. Il cronoprogramma prevede la consegna del servizio collaudato e funzionante per il giorno 20 del mese di giugno 2025

#### **Art. 4 – Importo dell'appalto**

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a Euro137.000,00 + IVA, comprensivo di per oneri per la sicurezza.

#### **Art. 5 – Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/bene superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo come previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.]

#### **Art. 6 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura**

La durata del servizio è di 180 gg a decorrere dalla data di stipula del contratto, e comunque prevede la consegna del servizio collaudato e funzionante entro e non oltre il 20 del mese di giugno 2025

#### **Art 7– Contratto collettivo applicato**

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato è il CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO

#### **Art. 8 – Controllo tecnico – contabile e controlli interni di gestione ordinari**

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Prof. Andrea Laghi responsabile del progetto, dal RAD per la parte contabile amministrativa e dal RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR/PNC.

#### **Art. 9 – Monitoraggio**

Il Prof. Andrea Laghi esperto in diagnostica per immagini oltre che di sistemi di intelligenza artificiale applicata alla diagnostica provvederà al monitoraggio periodico mensile ai fini di controllare il corretto avanzamento del progetto e indicherà all'azienda esecutrice le azioni necessarie per la correzione e miglioramento di attività necessarie al fine di rendere il servizio confacente con le esigenze richieste.

## **Art. 10 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile**

Prima della stipula del contratto o del verbale di esecuzione anticipata del contratto, l'affidatario deve costituire, una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo il certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 11 – Subappalto**

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni.

È possibile per l'affidatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel contratto di subappalto devono essere previste le prescrizioni ricorrenti di seguito indicate:

1. il rispetto del principio orizzontale del DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
2. obbligo di presentazione di fattura elettronica;
3. rispetto delle tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura;
4. l'obbligo del monitoraggio del corretto avanzamento in itinere dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
5. messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/sanzioni in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli "autuput" previsti, nonché il rilascio di eventuali "prodotti/autuput" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto. *[eventuali altre prescrizioni]*

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'affidatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'affidatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con

quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'affidatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### **Art. 12 – Modifiche contrattuali**

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi [se presente], ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
  - risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata concordata rispetto alla scadenza naturale ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.

Entro il 30 aprile 2025, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'affidatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: moduli aggiuntivi per diagnostica su organi o apparati o moduli trasversali. L'eventuale importo aggiuntivo dovrà essere concordato tra le parti.

### **Art. 13 – Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'affidatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;  
deve consegnare alla stazione appaltante e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'affidatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. nel caso occupi da 15 a 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data dell'offerta, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'affidatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;  
deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data dell'offerta, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'affidatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
3. assicurare una quota pari almeno al 30% [o inferiore] alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 47 comma 4 *bis* del D.L. n. 77/2021;

4. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
5. l'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
6. - rispetto dei CAM se previsto

#### **Art. 14 – Penali e azioni correttive**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari a *1 per mille* dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 20% (ventipercento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

#### **Art. 15 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro**

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

#### **Art. 16 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 13 punti 1 e 2 del presente capitolo.

*[Oppure]*

*Capitolato per l'affidamento di un servizio di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.*

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale con rate d'acconto [*indicare gli intervalli temporali per ciascun rateo*] e con rata di saldo da emettersi ai sensi dell'art. 125, comma 7 del Codice, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture elettroniche da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 13 punti 1 e 2 del presente capitolo.

Alle rate del corrispettivo sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.

Le somme ritenute sono corrisposte all'affidatario in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Durc.

Al momento della presentazione di ciascuno Stato di Avanzamento da parte della stazione appaltante si deve verificare:

- a) il rispetto delle tempistiche di avanzamento/realizzazione degli obblighi assunti dall'affidatario;
- b) il rilascio della documentazione attestante il rispetto dell'assolvimento del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR/PNC, pena la sospensione dei pagamenti.

È prevista l'anticipazione del prezzo secondo le modalità di cui all'art. 125, co.1 del Codice, da corrispondere nella misura del 30%. [*Indicare il 20% oppure, in caso di presenza di risorse ai sensi dell'art. 48, co 1 D.L. n. 77/2021, il 30%*].

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'affidatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ... un\_lsrm
- il Codice Ufficio ..... 35QX0V ...
- il servizio oggetto di fatturazione di implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware
- il CIG ... B4A762FE30 .....
- il CUP ... B53C22004000006 .....
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010 IT84X0301503200000003389594

*Capitolato per l'affidamento di un servizio di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.*

- il riferimento al PNRR/PNC e il titolo del progetto. PE06-HEAL-ITALIA-SPOKE-8-DSMSMTP, a valere su fondi PNRR/PNC UE Next Generation EU - Decreto di concessione MUR n. 1559 del 11/10/2022 - con cui viene ammesso a finanziamento il PE6 - Partenariato Esteso denominato HEAL ITALIA - Health Extended ALLiance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine, codice progetto PE00000019. di cui Sapienza Università di Roma è partner di progetto con il codice CUP: B53C22004000006 - Spoke 08;

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE

Viale del Policlinico, 155

-00161 Roma Italia

C.F. 80209930587 - P.IVA (VAT) IT02133771002

Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu – Italia

#### **Art. 17 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto

*Capitolato per l'affidamento di un servizio di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.*

corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **Art. 18 – Recesso**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

*Capitolato per l'affidamento di un servizio di Consulenza specialistica ai fini dell'implementazione piattaforma AI per biobanche di immagini e relativo Hardware.*

## **Art. 19 – Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettoriale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;

- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione *[se nominato]* assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

### **Art. 20 –Regolare esecuzione**

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, o [se nominato] il Direttore dell'esecuzione emette il certificato di regolare esecuzione entro...

[*Nel caso in cui sia nominato il DEC*] Il certificato è trasmesso al RUP, che ne prende atto e ne conferma la completezza.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

### **Art. 21 – Pantouflagge**

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 22 – Conservazione dei documenti**

La stazione appaltante conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all'appalto presso la sua sede in Via G.N. Papanicolau Building Sapienza, per consentire

l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione AT WORK/GEA predisposto dal MUR.

### **Art. 23 – Obbligo di riservatezza**

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

### **Art. 24 – Stipula contratto e spese**

Prima della stipula del contratto l'affidatario deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

*[Per i contratti di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro**] L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità:*

- nel caso di operatore economico residente in Italia - l'imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero - l'imposta di bollo è versata con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

#### **Art. 25 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.